

Comune di Garbagna Novarese (Novara)

DELIBERA C.C. N. 4 DEL 06/02/2024 - RIDETERMINAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO DEL CIMITERO DI CUI ALL'ART. 4.2.1 DELLE N.T.A. DEL PRGC

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- 1) il Comune di GARBAGNA NOVARESE è DOTATO DI Piano Regolatore Generale VIGENTE: approvato con Delibera G.R. n°1-3056 in data 28/05/2001, pubblicato sul BUR n° 23 del 06/06/2001 e successive varianti di cui da ultimo, variante parziale n. 9 ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977, approvata con Deliberazione C.C. n. 32 in data 26/09/2023;
- 2) Il Comune di Garbagna Novarese intende perseguire un RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO costituito dall'acquisizione A TITOLO GRATUITO di area adiacente al Centro Culturale, sito in Via Chiesa.
Tale acquisizione permetterebbe un utilizzo più confacente alle esigenze del Centro Culturale, la cui area di pertinenza risulta al momento attuale sottodimensionata in relazione al notevole sviluppo demografico del Comune negli ultimi anni.
L'area è soggetta a "FASCIA DI RISPETTO DEL CIMITERO" di cui all'art. 4.2.4 delle N.T.A. del P.R.G.C..
La cessione a titolo gratuito è subordinata alla realizzazione del PEC denominato "ARBOGNA", la cui CONVENZIONE disciplina i rapporti tra proponenti e Comune di Garbagna Novarese, all'interno della quale, oltre ai consueti oneri e obblighi derivanti dall'attuazione del PEC sopra citato, viene previsto l'onere AGGIUNTIVO e non SOSTITUITIVO della cessione dell'area.
L'intervento, il PEC, è pienamente conforme alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente.
- 3) L'intervento è da considerarsi di RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO.

RICORDATO CHE:

- 1) l'art. 338 del R.D. n. 1265 del 27.07.1934 dispone quanto segue:
 - *"I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.*
 - *Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.*

- 2) la L.R. n. 56 del 1977, modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, il cui articolo 44, modificando l'articolo 27 citato, ha adattato la disciplina regionale a quella nazionale in tema di localizzazioni dei cimiteri e realizzabilità di interventi edilizi nelle loro vicinanze, disponendo quanto segue:
- *comma 6 ter. Per consentire la previsione di opere pubbliche o interventi urbanistici, pubblici o privati di rilevante interesse pubblico, purché non ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente ASL, la riduzione della fascia di rispetto dei cimiteri, purché non oltre il limite di cinquanta metri, tenendo conto di eventuali elementi di pregio presenti nell'area.*
 - *comma 6bis lettera b): "l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da infrastrutture stradali, ferroviarie o da elementi naturali quali dislivelli rilevanti, fiumi, laghi".*

VISTA la Deliberazione G.C. n. 6 in data 30/01/2024 avente per oggetto: "RIDETERMINAZIONE FASCIA DI RISPETTO DEL CIMITERO di cui all'art. 4.2.4 delle N.T.A. del P.R.G.C. ai sensi dell'art.338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265 ss.mm. e ii. ai sensi dell'art. 27, comma 6ter della L.R. 56/1977 ss.mm. e ii", con la quale, tra l'altro si deliberava di approvare la relazione e i relativi allegati "A", "B" e "C" datata gennaio 2024 redatta dal Tecnico Comunale Ciceri geom Daniela, Responsabile del Settore Tecnico, con la quale si illustravano le motivazioni a supporto della richiesta di parere della competente ASL ai fini della rideterminazione "FASCIA DI RISPETTO DEL CIMITERO" di cui all'art. 4.2.4 delle N.T.A. del P.R.G.C.;

VISTO che con prot 332 in data 01/02/2024 veniva inoltrata all'ASL di Novara richiesta di parere per la RIDETERMINAZIONE NUOVA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE;

VISTO il "PARERE FAVOREVOLE alla rideterminazione della fascia di rispetto cimiteriale secondo quanto prescritto nell'elaborato grafico di progetto", che si allega alla presente per farne parte integrante, pervenuto con prot 361 in data 06/02/2024;

VISTO l'art. 338 del R.D. n. 1265 del 27/07/1934;

VISTA la L.R. 56/1977 ss.mm. e ii;

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, sul provvedimento che si intende adottare con la presente Deliberazione, del Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

Con voti...

DELIBERA

- 1) LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) DI APPROVARE la riduzione della zona di rispetto del cimitero di Garbagna Novarese come da allegato "C" allegato alla Deliberazione G.C. n. 5 in data 30/01/2024_aveute per oggetto: "RIDETERMINAZIONE FASCIA DI RISPETTO DEL CIMITERO redatto dal responsabile del Settore Tecnico, allegato alla richiesta di parere inviata prot 332 in data 01/02/2024 all'ASL di Novara per la RIDETERMINAZIONE NUOVA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE comprendente il perimetro della nuova fascia di rispetto, unita alla presente deliberazione sotto la lettera "C".

di seguito

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, V comma, del D.Legisl. n. 267 del 18 agosto 2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(OMISSIS)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile